

Si trasmettono le risposte ai quesiti da Voi formulati, tali risposte saranno altresì pubblicate come FAQ
cordiali saluti

Dr. Mauro Bacinelli

Quesito	In merito alla congruità della spesa relativamente ai fornitori “esclusivisti esteri”, quali ad es. enti fieristici, è possibile richiedere la loro migliore offerta a mezzo mail, considerando che in diversi paesi esteri non è prevista la posta elettronica certificata?
Risposta	A tale riguardo il Manuale SIN “ <i>Manuale Utente-AGEA-8457605C6D-AST2-AST DMD_263- Gestione Preventivi PAC 2023-2027</i> ” (versione Gennaio 2025) prevede che, in caso di soggetto estero, si possa inserire nel sistema SIAN per la Gestione dei preventivi l’indirizzo e-mail anziché quello PEC (pag. 25 del Manuale)
Quesito	In merito alla congruità della spesa relativamente a fornitori esclusivisti italiani/esteri, qualora sia presente un accordo/contratto tra l’ente beneficiario e il fornitore antecedentemente alla presentazione della domanda di sostegno/chiusura istruttoria di approvazione domanda di sostegno, è possibile ovviare alla richiesta di preventivi, allegando alla domanda di sostegno tale accordo?
Risposta	Può andare bene purchè si tratti di fornitori esclusivisti e purchè sia dimostrabile che tale accordo/contratto sia ancora in vigore
Quesito	Relativamente alla rendicontazione degli incarichi esterni, in sede di domanda di pagamento vanno presentati anche le fatture dei professionisti e i relativi bonifici, oppure sono sufficienti incarico e CV come indicato nelle istruzioni operative al punto 8.3.2?
Risposta	Come specificato al punto 8.3 dell’Avviso “ <i>Laddove si utilizzano le SCO (UCS) non occorre fornire una documentazione giustificativa delle spese (a preventivo e a consuntivo)</i> ”. Questo vale evidentemente anche per la rendicontazione degli incarichi esterni per i quali come specificato al punto 8.3.2, in sede di domanda di pagamento vanno prodotte le lettere di incarico/contratti, oltre ad un time-sheet siglato dal beneficiario e dall’incaricato riportante la registrazione (data, orari, descrizione attività) delle attività svolte
Quesito	In merito al programma di incoming, gli eventi devono essere realizzati tutti in Umbria, oppure è possibile organizzare eventi anche nel resto d’Italia? Inoltre, gli ospiti dell’incoming devono essere tassativamente residenti in Unione Europea?
Risposta	Come specificato all’articolo 1 dell’Avviso, l’intervento è finalizzato ad attivare azioni di informazione e promozione dei prodotti di qualità presso i consumatori dell’Unione Europea. Pertanto gli eventi vanno realizzati all’interno dell’Unione Europea (quindi anche nel resto d’Italia o in altri Paesi UE). Con riferimento all’incoming, esso consiste normalmente nell’invitare operatori (es. buyer, stampa, operatori commerciali) a partecipare ad attività finalizzate alla promozione del/dei prodotto/i (es. visite presso realtà produttive e/o strutture funzionali alla presentazione/valorizzazione del prodotto, degustazioni, incontri B2B ecc.); in base a tale logica, l’incoming comporta la presenza degli ospiti in Umbria. Quanto agli ospiti, l’Avviso non prevede un vincolo di cittadinanza/residenza UE: i partecipanti devono essere individuati in coerenza con l’obiettivo di promozione presso i consumatori dell’UE, privilegiando soggetti con un ruolo effettivo nella promozione/commercializzazione nel mercato UE (es. buyer/GDO/importatori con canali in UE, stampa specializzata con audience UE, operatori Ho.Re.Ca. e distributori attivi in UE).

Quesito	Relativamente alle spese di Viaggio, la tariffa delle fasce chilometriche è relativa al singolo viaggio di andata e al singolo viaggio di ritorno, oppure sono la somma dei km andata e ritorno? Ad es. per un viaggio di 60 km totali A/R, la tariffa è pari a 23 euro per l'andata e di 23 euro per il ritorno, oppure è di 23 euro totali per Andata e ritorno.
Risposta	La tariffa va calcolata tenendo conto della somma dei chilometri nel viaggio di andata e ritorno. Nello specifico dell'esempio citato, per 60 km totali A/R, la tariffa è pari a 23 euro totali.
Quesito	Relativamente alle spese generali, è possibile affidare ad un tecnico abilitato Sian l'attività di presentazione domande di sostegno e di saldo, richiesta di preventivi, gestione del fascicolo di domanda e far gestire la parte amministrativa e la rendicontazione tecnica al personale dipendente del beneficiario, inserendo tali costi nelle spese generali?
Risposta	Si, è possibile prevedere all'interno delle spese generali costi relativi al personale, come desumibile dall'allegato "B3 – Dettaglio spese generali" che prevede esplicitamente tale possibilità. Va in ogni caso rispettato, per il totale delle spese generali, il limite massimo del 6% dell'operazione ammessa al sostegno
Quesito	E' possibile richiedere e/o ricevere preventivi per valutare la congruità della spesa successivamente alla presentazione della domanda di sostegno?
Risposta	Come disposto all'art. 12 dell'Avviso <i>"in caso di presentazione incompleta della documentazione richiesta, ad esclusione di quella che risulta essenziale per la ricevibilità, ne è consentita l'integrazione, su richiesta e nel rispetto dei termini stabiliti dal Responsabile del procedimento, e comunque entro un tempo massimo di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta"</i> . Dunque i preventivi mancanti possono essere integrati se pervenuti successivamente alla presentazione della domanda di sostegno. In ogni caso, l'integrazione deve riferirsi a requisiti/condizioni già maturati alla data di presentazione della domanda e non può introdurre o modificare elementi sostanziali della proposta. Pertanto, nel rispetto del requisito di confrontabilità dei preventivi, la <u>richiesta</u> di preventivo deve essere stata fatta in data <u>anteriore</u> alla presentazione della domanda di sostegno, ad esclusione dei casi in cui si manifesti la necessità di integrare i preventivi sulla base delle risultanze istruttorie, (nel qual caso le richieste integrative potranno avvenire in data successiva alla presentazione della domanda di sostegno).
Quesito	Nel caso in cui la congruità della spesa per un servizio sia richiesta a un fornitore con codice ATECO riferito all'organizzazione di eventi (es. 82.30.00), non specifico ma coerente con la prestazione —ad esempio per la realizzazione di materiale tipografico ideato dal medesimo soggetto — la verifica della congruità può essere effettuata dallo stesso fornitore acquisendo tre preventivi da operatori economici con codice ATECO specifico per la produzione tipografica? Qualora tale verifica non venga svolta da tutti i fornitori interpellati dal beneficiario, il prezzo congruo così determinato, se più conveniente, può essere assunto come riferimento anche per gli altri preventivi? Il quesito si estende anche ad altri servizi specialistici correlati. È corretta questa procedura di verifica della congruità?
Risposta	Per ogni voce di spesa, al fine della dimostrazione della congruità della spesa, occorre che siano prodotti unitamente alla domanda di sostegno almeno tre preventivi, tra loro comparabili, e forniti al beneficiario da soggetti indipendenti in concorrenza fra loro e conformi a quanto disposto all'art. 8.4 dell'Avviso. Tale obbligo non è in carico al fornitore ma al beneficiario. Ai sensi dell'art. 8.4, la fornitura/prestazione oggetto del preventivo deve rientrare tra le tipologie di attività dell'intestatario del preventivo, come verificabile dai codici ATECO in visura camerale. È possibile che un operatore, nell'ambito di una prestazione unitaria coerente con il proprio ATECO (es. allestimento/servizi connessi), acquisisca offerte

	<p>da terzi per componenti accessorie: tali offerte possono essere allegate come elementi di supporto del preventivo principale solo se la prestazione principale rientra nelle attività dell'intestatario. Qualora il "pacchetto" includa componenti accessorie acquistate da terzi, è necessario allegare i relativi preventivi di sub-fornitura.</p> <p>Nell'esempio riportato, la realizzazione di materiale tipografico rappresenta una componente accessoria rispetto alla prestazione principale e pertanto occorre allegare il preventivo relativo alla sub-fornitura. La congruità relativa alla spesa in questione viene dimostrata attraverso la presenza di almeno tre preventivi forniti da operatori economici con codice ATECO specifico per la produzione tipografica. Saranno quelli a definire il costo congruo per tale voce di spesa. Se i preventivi sono resi non al beneficiario ma al fornitore, si considerano parte integrante del preventivo del fornitore. Per maggiore chiarezza: se un fornitore allega tre preventivi di operatori per la produzione tipografica mentre gli altri non allegano alcun preventivo, la dimostrazione della congruità della spesa non è soddisfatta. Per esserlo occorre che ogni fornitore alleghi almeno un preventivo e che tra di loro siano differenti.</p>
Quesito	<p>Un soggetto con codice ateco 82.30.0 può farsi carico, per conto del beneficiario, dell'organizzazione degli eventi di promozione, prendendo in carico i seguenti servizi?</p> <ul style="list-style-type: none"> -allestimento stand: comprensivo di fornitura attrezzatura, fornitura di arredi, fornitura di attrezzatura audio-video, fornitura di materiale di consumo per la degustazione dei prodotti; -realizzazione grafica, fornitura di materiale tipografico ivi compresi totem, pareti mobili dello stand e tutto il materiale pubblicitario da distribuire durante l'evento; -fornitura del personale a servizio dell'evento fieristico, del personale a servizio dei singoli stand per la riuscita dell'evento stesso; -fornitura di prodotti alimentari per degustazioni e cooking show collegati con l'evento di promozione.
Risposta	<p>Tali servizi rientrano tra le tipologie di attività compatibili con il codice ateco 82.30.0 ad esclusione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fornitura di materiale tipografico e stampati (inclusi materiali pubblicitari stampati); - fornitura di prodotti alimentari per degustazioni e cooking show (e, se del caso, servizi di catering/somministrazione). <p>Per tali tipologie occorre produrre specifici preventivi conformemente a quanto detto al precedente quesito</p>
Quesito	<p>All'articolo 5 è evidenziato che tra i soggetti beneficiari, sono considerate "le associazioni di qualsiasi natura giuridica", rientra quindi anche un'associazione non riconosciuta, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia formalmente costituita (atto costitutivo e statuto); - sia dotata di codice fiscale; - abbia nello statuto finalità coerenti con l'intervento, ad esempio promozione e valorizzazione dei prodotti dei soci?
Risposta	<p>Il requisito di ammissibilità previsto dall'avviso è che le associazioni riguardino imprenditori agricoli e/o agroalimentari che partecipano ai Regimi di qualità indicati all'art. 4 dell'avviso. Se viene rispettato tale requisito le associazioni di cui al quesito sono ammissibili.</p>
Quesito	<p>È possibile procedere alla verifica della congruità della spesa con PEC e perfezionare la procedura in SIAN successivamente alla presentazione della domanda di sostegno? In caso di rettifica della domanda di sostegno, entro il termine di scadenza del bando, le spese fin qui sostenute rientrano tra le spese eleggibili?</p>

Risposta	<p>I preventivi mancanti possono essere integrati se pervenuti successivamente alla presentazione della domanda di sostegno. In ogni caso, la richiesta di preventivo deve essere stata fatta in data antecedente alla presentazione della domanda di sostegno o della eventuale rettifica se fatta entro i termini di scadenza del bando, secondo quanto indicato in precedenza.</p> <p>La eleggibilità della spesa vale al partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno. In caso di rettifica vale in ogni caso la data di presentazione della prima domanda.</p>
Quesito	<p>Relativamente alla data di scadenza prevista al 60esimo giorno dalla pubblicazione del bando, la scadenza sarebbe domenica 22/02/2026. Si chiede se è posticipata al successivo lunedì 23/02/2026, dal momento che non può scadere di domenica.</p>
Risposta	<p>In base all'art. 155 del codice di procedura civile, se la scadenza di un bando cade in un giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, quindi nella fattispecie, la scadenza viene automaticamente prorogata al 23 febbraio 2026.</p>